COMUNE DI
MONTA'
(Provincia di
Cuneo)

Regolamento per la per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

ALLEGATO D

Approvato con delibera di C.C. n. 05 del 29.03.2021
Modificato con delibera di C.C. n. 03 del 30.03.2022
Modificato con delibera di C.C. n. 28 del 13.12.2023

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione 3
Articolo 2 – Disposizioni generali 3
Articolo 3 – Presupposto del canone 3
Articolo 4 – Soggetto passivo 3
Articolo 5 – Funzionario responsabile 3
Articolo 6 – Commercio su aree pubbliche 4
Articolo 7 – Rilascio dell'autorizzazione 4
Articolo 8 – Determinazione delle tariffe 4
Articolo 9 – Criteri di determinazione del canone 4
Articolo 10 – Riduzioni ed esenzioni 5
Articolo 11 – Modalità e termini per il versamento del canone 5
Articolo 12 – Subentro, cessazioni 6
Articolo 13 – Accertamento, recupero canone e sanzioni 6
Articolo 14 – Occupazioni abusive 6
Articolo 15 – Rimborsi e compensazioni 7
Articolo 16 – Disposizioni transitorie e finali 7
Articolo 17 – Abrogazioni 7

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato a norma del'art.52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 disciplina il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'art. 1 comma 837 della Legge 27.12.2019 n. 160.
2. Si definiscono **occupazioni mercatali annuali** quelle che si protraggono per tutto l'anno solare, che hanno quindi carattere permanente e che si svolgono mediante banchi o strutture fisse al suolo comportando una sottrazione del suolo all'uso generale della collettività in via permanente.
3. Sono **occupazioni mercatali giornaliere** quelle temporanee che si realizzano per una durata inferiore all'anno, anche con carattere ricorrente, nonché le occupazioni, anche se di durata superiore all'anno, che prevedano la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, e che si svolgono mediante strutture poste sul suolo rimosse al termine dell'attività mercatale.
4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 art. 1 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale secondo le modalità previste dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.

Articolo 4 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 5 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento.
2. II funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione del Canone e ne dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti

spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale

Articolo 6 – Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
   a. su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, mensili, settimanali, giornalieri, tematici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
   b. in forma itinerante su qualsiasi area pubblica ad eccezione delle aree interdette.
2. Per la disciplina del commercio su aree pubbliche e dello svolgimento dei mercati nel territorio del Comune di Montà si rimanda integralmente al "Regolamento Comunale per le aree mercatali" approvato con deliberazione Consiglio Comunale N.23 del 06.12.2016 e alla normativa vigente in materia.
3. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal competente ufficio con validità di 12 anni ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 7 – Rilascio dell'autorizzazione all'occupazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento Comunale per le aree mercatali e al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 8 - Determinazione della tariffa

1. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno. Per l'anno corrente (anno 2022) le tariffe sono determinante contestualmente all'approvazione del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per l'individuazione della tariffa base e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, facendo riferimento alla popolazione residente secondo i dati statistici ufficiali, il Comune di Montà rientra nella fascia dei Comuni fino a 10.000 abitanti.
3. La tariffa base giornaliera di riferimento per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 842 dell'art. 1 - Legge 160/2019.
4. La tariffa base annua di riferimento per le occupazioni annuali, è quella indicata al comma 841 dell'art 1 – Legge 160/2019.
5. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe base, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
6. I coefficienti di valutazione economica, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono indicati nel prospetto "Determinazione dei coefficienti moltiplicatori" (Allegato A1) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
7. L'applicazione dei coefficienti di cui al comma precedente non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
8. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in un'unica categoria tariffaria.

Articolo 9 – Criteri di Determinazione del canone

1. Le occupazioni mercatali temporanee come definite dall'art.1, c.3 del presente regolamento sono assoggettate al canone secondo le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino ad un massimo di 9 ore, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie concessa o, in assenza di titolo, abusivamente occupata espressa in metri

quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore si applica la tariffa base giornaliera, in ragione della superficie. Per i mercati settimanali, le fiere e gli eventi, non essendo possibile stabilire con precisione la durata dell'occupazione, la tariffa applicata è quella relativa ai mercati fino a 9 ore come da Allegato B.
2. Per le occupazioni mercatali annuali come definite dall'art. 1 c. 2 del presente regolamento l'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per la misura della tariffa annuale (Allegato A1).
3. Qualora il concessionario del posteggio non si presenti al mercato entro l'ora stabilita del Regolamento Comunale per le aree mercatali il posto non occupato viene considerato disponibile per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari (spuntisti) che, avendo titolo ad esercitare il commercio su area pubblica, si presentino entro l'ora prevista. Lo spuntista cui viene assegnato il posteggio è tenuto a versare il canone per l'occupazione del suolo pubblico nella misura dovuta per l'occupazione giornaliera pari ad un posteggio di 20 mq , anche se fosse di dimensioni inferiori o superiori. **Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati viene effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari. Lo spuntista produttore agricolo cui viene assegnato il posteggio è tenuto a versare il canone per l'occupazione del suolo pubblico nella misura dovuta per l'occupazione giornaliera pari ad un posteggio di 28 mq, anche se fosse di dimensioni inferiori o superiori** In caso di morosità, lo spuntista non potrà essere assegnatario di un posteggio nelle successive giornate di mercato.

Articolo 10 – Riduzioni ed esenzioni

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.
2. La riduzioni di cui al comma 1 è concessa a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuote il prezzo non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquanta metri.

Articolo 11– Modalità e termini per il versamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale ovvero le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative o dal regolamento generale delle entrate.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno; per importi superiori a Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, di uguale importo, scadenti il 30/04, 31/07, 31/08 e 31/10 dell'anno di riferimento del canone.
3. Per le occupazioni temporanee comprese quelle periodiche il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, di uguale importo, scadenti il 30/04, 31/07, 31/08 e 31/10 dell'anno di riferimento del canone. Per gli anni successivi per le occupazioni temporanee periodiche il canone va corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno; per importi superiori a Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, di uguale importo, scadenti il 30/04, 31/07, 31/08 e

31/10 dell'anno di riferimento del canone. **Il pagamento del canone da corrispondere per l'assegnazione giornaliera dei posteggi di cui all'art.9 comma 3 del presente Regolamento, verrà richiesto trimestralmente, con emissione di avviso cumulativo con scadenza del pagamento prevista entro 30 giorni dalla data di emissione dell'avviso stesso**

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti a scadenze diverse.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Il versamento del canone non è dovuto qual'ora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 12,00.

Articolo 12 – Subentro, cessazioni

1. Nell'ipotesi della variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico, sia in caso di vendita dell'attività oggetto dell'occupazione sia di affitto del posteggio, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal precedente occupante. La procedura di subentro nella concessione per cambio di proprietà o di affitto del posteggio non potrà perfezionarsi finché gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

2. Nel caso in cui il titolare della concessione rinuncia alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può chiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

Art. 13 – Accertamenti, recupero canone, sanzioni

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale provvedono il funzionario responsabile nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con specifico provvedimento, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Le disposizioni in materia di sanzioni, accertamento e contenzioso, di cui al Titolo I del regolamento disciplinante il canone di cui all' art. 1 comma 816 della L. 160/2019, sono applicabili anche al canone di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 14 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
   a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
   b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente pubblico ufficiale, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici con conseguente addebito degli oneri e delle spese derivanti dalla rimozione stessa a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione abusiva.

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
   a. un'indennità pari al canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%;
   b. le sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, comma 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 15– Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone di cui al presente regolamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 16 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione il Regolamento comunale per le aree mercatali, il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e tutte le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, al procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.
4. Per il solo anno 2022 i termini di pagamento del canone di cui all'art.11 del presente Regolamento, sono stabiliti come di seguito indicati:
   a. rata unica: entro il 31/05/2022;
   b. versamenti in quattro rate per importi superiori a Euro 258,23: 31/05/2022, 31/07/2022, 31/08/2022 e 31/10/2022.

Articolo 17. – Abrogazioni

1. Il Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato con Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/1998 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2001 e n. 38 del 30/10/2001.
2. Le disposizioni contenute nel regolamento comunale di cui al comma precedente non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.